

# POLIZZA INCENDIO



**ANTONVENETA**  
**ASSICURAZIONI**

Antonveneta Assicurazioni S.p.A.  
Viale dell'Industria, 1  
36100 Vicenza - Italia  
Tel. 0444 361 666  
Fax 0444 361 667

Capitale sociale interamente  
pagato di 10.000.000  
Soci: 10000  
Rapp. Legale: 20000  
n. 10070000000000000000  
C.A.B. n. 02000000000000000000

Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione per incendio  
di fabbricati ed altri beni  
di cui al comma 1° dell'art. 1099  
del R. D. n. 1601  
R.D. n. 1601 n. 194

CONTO  
CORRENTE  
ANTONVENETA  
C.C.A.B. n. 02000000000000000000



# Indice

Definizioni	Pag.	3
Norme che regolano l'assicurazione in generale	»	3
Norme che regolano l'assicurazione Incendio	»	4
Garanzie aggiuntive	»	8
Definizioni specifiche di polizza	»	11
Norme specifiche	»	13

# Definizioni

Nel testo che segue, le Parti attribuiscono, ai seguenti termini, il significato di seguito precisato:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Impresa: l'Antonveneta Assicurazioni SpA;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Franchigia: la parte del danno risarcibile, espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- per Scoperto: la parte percentuale del danno risarcibile, con eventuale minimo e/o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- Per Massimo indennizzo annuo: il massimo indennizzo per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di una medesima annualità.

## Norme che regolano l'Assicurazione in generale

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ.

### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere sempre provate per iscritto.

### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

### Art. 7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

### Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

## Art. 10 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

## Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

# Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

## Art. 12 - Rischio assicurato

L'Impresa indennizza, alle condizioni contrattuali (limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti) eventualmente previste in polizza, i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, ferma l'esclusione in caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero trattandosi di Società, dei Soci illimitatamente responsabili o degli amministratori, nonché del coniuge, dei parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, anche se verificatisi per cause indipendenti dalle attività assicurate;
- caduta di aeromobili e/o satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate;
- onda sonora provocata da aeromobili o cose in genere in moto a velocità supersonica;
- implosione;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al Contraente e/o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o

distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

- i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, compresi quelli tossici e/o nocivi (esclusi quelli radioattivi) di cui al DPR n. 185/64 e successive modifiche sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 24 delle Norme.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le spese peritali, ovvero le spese per onorari dei periti, fino ad un massimo del 5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza;
- b) gli onorari di professionisti, ovvero gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti liberi professionisti per tutte le prestazioni da loro fornite ed inerenti al reintegro del danno subito dagli enti assicurati, semprechè la parcella sia vistata dal relativo ordine professionale e non riguardi le prestazioni per la preparazione di qualsiasi reclamo;
- c) la fuoriuscita d'acqua, ovvero i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua – escluso quella piovana – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. L'Impresa non risponde dei danni derivanti da gelo, umidità, stitlicidio nonché da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature. Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca e per la riparazione del guasto che ha originato la fuoriuscita d'acqua.

## Art. 13 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e/o implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- g) di natura elettrica a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## Art. 14 - Enti particolari

Senza espressa pattuizione prevista in polizza non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, l'Impresa risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

## Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## Art. 17 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge – di dare immediato avviso all'Assicuratore che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoprarsi per prevenire o diminuire i danni – nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile) l'Assicurato o il Contraente dovrà effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa.

L'Assicurato, dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri e le scritture contabili nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire senza compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati.

## Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, salvo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme; quelle del terzo Perito sono sempre ripartite a metà.

## Art. 20 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 delle Norme;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21 delle Norme;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per macchinari, attrezzatura, mobilio ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti:

- I – fabbricato – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
- II – macchinario, attrezzatura, mobilio, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III – merci o enti non compresi nelle definizioni di macchinario, attrezzatura, mobilio ed arredamento – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I beni in lavorazione vengono valutati in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro senza superare il prezzo di mercato.

In caso di sinistro si determina:

l'ammontare del danno:

- a) 1 – per i fabbricati: applicando al "valore a nuovo" delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I) e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- 2 – per macchinari, attrezzatura, mobilio, arredamento: applicando al "valore a nuovo" delle cose assicurate il deprezzamento di cui al punto II) e deducendo il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate;

b) il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui al comma a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Agli effetti dell'art. 22 delle Norme qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo "valore a nuovo" risulti:

- superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata ed il valore al momento del sinistro e la differenza tra il "valore a nuovo" e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento è nullo.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

L'assicurazione "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinario, attrezzatura, mobilio, arredamento di reparti in stato di attività.

Per le merci, oggetti d'arte o di valore artistico, oggetti di vestiario, indumenti e biancheria in genere ed ogni altro ente non compreso nelle definizioni macchinari, attrezzatura, mobilio ed arredamento, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a). 2 senza tener conto del supplemento di cui al comma b).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

## Art. 22 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime effettuate a norma dell'articolo precedente risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza.

L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall'art. 24 delle Norme. Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l'Assicurato o il Contraente dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

## **Art. 23 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

## **Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

## **Art. 26 - Anticipo sugli indennizzi**

In caso di sinistro, con danno di ammontare prevedibilmente superiore all'importo indicato in polizza, l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia. La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorsi rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia di sinistro e 30 giorni dalla richiesta d'indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

## **Art. 27 - Clausola di indicizzazione**

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei "prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel primo semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari (esclusi scoperti e franchigie) verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata all'Assicurato o al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare di almeno il doppio gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento della polizza, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella "Polizza".

## **Art. 28 - Buona fede**

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipulazione del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede.

L'Assicurato avrà tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## **Art. 29 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **Art. 30 - Indennizzo separato**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 delle Norme a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto

articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo per il sinistro.

## Art. 31 - Compensazione tra partite

Solo ed esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 22 delle Norme, se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C. vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso rischio.

Il presente disposto si applica solo su partite che garantiscono fabbricati, macchinario, attrezzatura, arredamento, merci o contenuto, facenti parte di uno stesso rischio.

## Art. 32 - Beni in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente assicurazione sono esclusi macchinari, attrezzature, ecc. garantiti da contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

## Art. 33 - Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire e/o di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

## Art. 34 - Selling price

Se a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, risultano danneggiate merci vendute, in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese dovute alla mancata consegna, fermo restando il disposto dell'art. 24 delle Norme.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

## Art. 35 - Circostanze esterne

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare all'Impresa circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatto altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

# Garanzie aggiuntive

Le garanzie di seguito riportate si intendono operanti solo ed esclusivamente qualora richiamate in polizza e si intendono prestate alle condizioni contrattuali (limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti) eventualmente previsti in polizza.

## 1) Folgorazione del bestiame

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti, cagionati al bestiame assicurato, da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.

La garanzia viene prestata su dichiarazione dell'Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici, sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

## 2) Alpeggio

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti risarcibili a termini di polizza subito dal bestiame assicurato durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.

## 3) Interruzione d'esercizio

A parziale deroga dell'art. 13/i delle Norme che regolano l'assicurazione incendio l'Impresa si obbliga a corrispondere, a titolo di risarcimento per danni indiretti conseguenti a forzata interruzione dell'attività ed altre spese conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, un indennizzo calcolato, partita per partita, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti.

## 4) Perdita delle pigioni

Se il fabbricato (oppure i locali) assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa rifonderà l'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato – proprietario – che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, a sensi dell'art. 22 delle Norme.

## 5) Ricorso terzi e/o locatari

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge

– per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- all'ambiente e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

## 6) Rischio locativo

L'Impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e quelle per la liquidazione del danno da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fermo restando il disposto dell'art. 22 delle Norme.

## 7) Spese di demolizione e sgombero

L'Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 delle Norme.

## 8) Fenomeno elettrico

In deroga all'art. 13/g delle Norme, l'Impresa risarcisce i danni che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scari-

che ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici, "tubi speciali" intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa e catodici TV. La garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.

## 9) Eventi socio-politici

A parziale deroga dell'art. 13 delle Norme, l'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) da inondazione o frana;
- b) da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il limite di indennizzo per sinistro, è pari all'80% del capitale assicurato.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di giorni trenta. Nel caso in cui sia l'Impresa a recedere, la stessa provvederà al rimborso della quota di premio relativa alla garanzia per il periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

## 10) Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

L'Impresa non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti ad uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il limite di indennizzo per sinistro, è pari all'80% del capitale assicurato.

## 11) Sovraccarico neve

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernai e serramenti in genere direttamente provocato dal peso delle neve.

L'impresa non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 – G.U. n. 56 del 26/2/82 – aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzio-

- ni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernai, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia, resta convenuto che il massimo indennizzo annuo è pari al 50% delle somme assicurate.

## 12) Spese di ricerca e ripristino del danno da acqua condotta

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 12 lett. c) delle Norme, relativamente alla garanzia danni da fuoriuscita di acqua, l'Impresa risponde delle spese sostenute per la riparazione e/o sostituzione di tubazioni e relativi raccordi, collocati nei muri e/o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute, a tale scopo, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricati.

La presente garanzia viene prestata con un massimo indennizzo annuo pari alla somma assicurata alla corrispondente partita di polizza.

## 13) Enti particolari

Fermo quanto stabilito dall'art. 14 delle Norme, l'Impresa risponde del costo di riparazione o di ricostruzione degli enti di cui alle lettere b), c) d) del suddetto articolo, distrutti o danneggiati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, senza dar luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 22 delle Norme.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

## 14) Danni a merci in refrigerazione

A parziale deroga dell'art. 13 lett. h) delle Norme, l'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
  - 2) fuoriuscita del liquido frigorifero;
- conseguenti:
- ad eventi garantiti in polizza;
  - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo o di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, purchè tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, o con ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'art. 13 delle Norme.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso all'Impresa con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Sono esclusi i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione dell'impianto frigorifero.

## Definizioni specifiche di polizza

### A) Generali, valide per tutti i rischi

**Incendio** – combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**Esplosione** – sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità;

**Implosione** – repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna dei fluidi;

**Scoppio** – repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

**Infiammabili** – sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V;

**Incombustibili** – sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

**Tetto** – il complesso delle strutture portanti destinate a sorreggere la copertura (orditura, tiranti o catene);

**Copertura** – il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;

**Solai** – il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

**Muro pieno** – il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio di spessore non inferiore a 13 cm. o in conglomerati incombustibili, naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Nei molini da cereali sono ammesse nei muri pieni, dividenti i locali di lavorazione dai sili, comunicazioni ai piani di carico e scarico dei sili;

**Rischio separato** – il rischio o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore ad 1 metro.

### B) Relative ai rischi civili

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile, gli impianti idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura e per destinazione, gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché tutto quanto costituisce immobile per destinazione. Sono comprese le mura di cinta, recinzioni, cancellate e dipendenze minori anche se separate dal corpo principale del fabbricato.

Ai fini della presente assicurazione il fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; solai, strutture portanti del tetto, pareti interne, rivestimenti e coibentazioni in genere, scale anche in materiali combustibili.

Il "fabbricato" si intende separato da altre costruzioni da spazio vuoto o da muro pieno senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre. Nel caso venga assicurata una porzione di fabbricato l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Si intende per fabbricato civile quello adibito, per almeno 3/4 della superficie complessiva dei vari piani (compresi sotterranei ed escluso sottotetto), ad abitazioni e/o uffici e/o studi professionali, chiese, musei, pinacoteche, ricoveri, stabilimenti termali, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre pubbliche e private nonché i fabbricati vuoti;

**Mobilio arredamento ed attrezzatura:** gli oggetti che costituiscono in genere il mobilio d'ufficio, cancelleria, stampati, registri, macchine da scrivere e calcolatrici, l'arredo completo di banchi, armadi, scaffalature, tavoli e sedie, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, apparecchi radio riceventi e televisori, biciclette;

**Oggetti d'arte e cose aventi valore artistico:** i quadri, mosaici, arazzi, statue, soprammobili ed oggetti d'arte in genere;

**Arredamento domestico:** il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestia-

rio ed indumenti in genere, pellicce, argenteria, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro inerente all'abitazione;

**Contenuto:** arredamento domestico, mobilio, arredamento ed attrezzatura, oggetti d'arte e cose aventi valore artistico.

## C) Relative ai rischi agricoli

**Fabbricati:** gli immobili costituenti il podere e/o cascinale tra loro uniti o separati, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; i solai, le pareti interne, le scale e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile. Gli impianti idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico nonché tutto quanto costituisce immobile per destinazione. Sono altresì compresi mura di cinta, recinzioni, cancellate e dipendenze minori anche se separate dagli immobili.

Nel caso venga assicurata una porzione di fabbricato l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Detti fabbricati sono adibiti nel loro complesso ad abitazioni, stalle, fienili, scuderie, porticati, rimesse, porcili, pollai e dipendenze varie comunque destinate, sempre però pertinenti ad attività agricola;

**Mobilio e scorte domestiche:** il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali d'abitazione, compresi quadri comuni, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, armi per sport e difesa personale, biciclette e quant'altro di inerente all'abitazione compreso vino e vasi vinari, olio e relativi contenitori, scorte e provviste domestiche, derrate, granoturco, granaglie battute, semi in genere, fertilizzanti, anticrittogamici, legname in genere e legna da ardere anche all'aperto, nonché le scorte di infiammabili non destinati al commercio;

**Macchine ed attrezzi:** gli attrezzi rurali in genere, ruotabili, copertoni, finimenti, funi e quant'altro di inerente all'attrezzatura il tutto tanto sottotetto che all'aperto, nell'ambito dell'azienda, comprese le macchine agricole ovunque in azione (esclusi trattori, mietitrebbie, trebbiatrici e relativi grancrivelli e pressapaglia, essicatoi mobili per cereali e decanapulatrici);

**Contenuto:** mobilio e scorte domestiche, macchine ed attrezzi;

**Bestiame:** si intendono gli animali da cortile, suini, bovini, ovini, equini, anche all'aperto purchè sui fondi coltivati dall'Assicurato, sui pascoli – escluso l'alpeggio – e sulle strade che ivi conducono;

**Foraggi:** foraggi, paglia e stramaglie in genere, sia sciolti che imballati, canapuli, vimini, fascine, canne e simili, il tutto tanto sottotetto che all'aperto, nell'ambito dell'azienda;

**Granaglie e semi in genere:** le granaglie e i semi in genere sullo stelo nel corso della mietitrebbiatura, sul

campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda agricola, compresa la paglia;

**Trattore:** il trattore assicurato, con i relativi accessori, anche in azione ovunque entro i confini d'Italia, compresi i danni prodotti al trattore medesimo dallo scoppio del carburante contenuto nel serbatoio, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio;

**Mietitrebbia:** la mietitrebbia interamente metallica semovente (cioè con motore incorporato), con i relativi accessori, anche in azione ovunque entro i confini d'Italia, compresi i danni prodotti alla mietitrebbia medesima dallo scoppio del carburante contenuto nel serbatoio, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio;

**Porta morta:** il passaggio fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con apertura in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, e per le operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purchè i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

## D) Relative alle piccole industrie, rischi commerciali e rischi vari

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la «definizione» macchinario, attrezzature, arredamento.

Il fabbricato assicurato, se non diversamente indicato in polizza, ai fini della presente assicurazione risulta essere costruito e coperto in materiali incombustibili, salvo quanto previsto alla Norma Specifica A).

Nel caso venga assicurata una porzione di fabbricato l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;

**Macchinario, attrezzatura, arredamento:** macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzatura di pesa, nonché di traino e trasporto non iscritti al PRA, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e loro tubazioni, mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine per ufficio in genere, altri impianti non indicati nella definizione di fabbricato. E' compreso quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze dell'azienda;

**Merci:** merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali;

**Merci speciali:** celluloidi – espansite di sughero – gomma spugna o microporosa – materie plastiche espanse o alveolari – schiuma di lattice – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte dei prodotti finiti.

**Contenuto:** quanto precedentemente indicato alle definizioni “Macchinario”, “Attrezzatura”, “Arredamento”, “Merci” e “Merci speciali”;

**Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;

**Macchine mordenti:** macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, salvo quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

## Norme specifiche

Salvo diversa pattuizione, ai fini della presente assicurazione si intendono valide le seguenti Norme:

### A) Comuni a tutti i tipi di rischio

Fermo quanto al riguardo espressamente precisato in polizza, non richiedono espressa dichiarazione:

- 1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- 2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della copertura. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, è elevata ad 1/3 allorchè trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- 3) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- 4) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm., da materiali incombustibili purchè non usati per strutture portanti;
- 5) i cantinati e i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta del fabbricato;
- 6) i soppalchi se la loro superficie non supera 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

## B) Rischi civili

### Arredamento domestico - Contenuto

- a) ad integrazione della relativa definizione e a parziale deroga dell'art. 14/e delle Norme si intendono compresi in garanzia gioielli e preziosi in genere fino alla concorrenza di 2/10 della somma assicurata per l'arredamento domestico/contenuto. Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili, il tutto posto in soffitta o in cantina o altri ripostigli, anche se non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione, si intendono assicurati fino alla concorrenza massima del 5% della somma assicurata per l'arredamento domestico/contenuto.
- b) le garanzie si intendono estese agli indumenti ed oggetti personali, esclusi gioielli e preziosi, trasferiti in località diversa da quella dichiarata nel contratto, sempre però entro i confini d'Italia, ed in locali temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato in polizza.

**Oggetti d'arte e cose aventi valore artistico:** salvo patto speciale il limite di indennizzo per ciascun pezzo non può superare l'importo indicato in polizza;

**Fabbricati vuoti:** i premi sono stati convenuti in base alla specifica dichiarazione dell'Assicurato e/o Contraente che il fabbricato è attualmente vuoto.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione l'Assicurato e/o il Contraente si obbliga a darne avviso all'Impresa ed a corrispondere l'aumento del premio in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Cod. Civ.

## C) Rischi agricoli

**Mobili e scorte domestiche:** ad integrazione della relativa definizione ed a parziale deroga dell'art. 14/e delle Norme si intendono compresi in garanzia gioielli e preziosi in genere fino alla concorrenza di 2/10 della somma assicurata per mobili e scorte domestiche.

**Accumulazione:** il tasso della partita “foraggi” è stato convenuto in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il quantitativo del massimo cumulo degli enti costituenti la partita predetta non supera, in peso, quello dichiarato nella partita stessa.

Agli effetti della presente norma specifica per “cumulo” si intende l'insieme di enti come quelli descritti nelle rispettive definizioni posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti in locali non separati tra loro da muro pieno o porta morta.

Non formano tra loro cumulo:

- a) tra gruppo e gruppo i seguenti enti:
  - gruppo 1: foraggi, paglia, stramaglie, canapuli, vimini, fascine, canne e simili;
  - gruppo 2: granaglie e cereali mietuti, ma non trebbiati; lino da seme e riso;
  - gruppo 3: canapa da macero e lino;
  - gruppo 4: tabacchi;

- b) gli enti posti in locali distanti fra di loro almeno 10 metri e separati da altri locali intermedi non contenenti prodotti dello stesso gruppo.

Qualora intervenga un mutamento del rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, l'Assicurato e/o il Contraente si obbliga a darne avviso all'Impresa ed a pagare l'aumento di premio per le variate caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato e/o il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Cod. Civ.

**Granaglie e semi in genere – paglia:** la garanzia delle granaglie e semi in genere e della paglia relativa sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda agricola è prestata fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla loro mietitrebbiatura e cessa comunque alle ore 24 del 31 agosto di ciascun periodo assicurativo. Nel caso di mietitura e trebbiatura essa cessa di mano in mano che la trebbiatura si compie ed in ogni caso alle ore 24 del 31 agosto di ciascun periodo assicurativo.

Nel caso il rischio sia ubicato nell'Italia meridionale, insulare o nel Lazio, l'Impresa non pagherà che i 4/5 dell'indennizzo, restando il rimanente a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;

**Scoperto:** con riferimento alla partita "foraggi" – se prevista – nel caso il rischio sia ubicato nelle regioni del Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, l'Impresa non pagherà che i 3/4 dell'indennizzo, restando il rimanente a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

**Imposte agricole:** per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondere sui premi di assicurazione le costruzioni sono classificate, agli effetti dell'imposta sui fabbricati e terreni, come costruzioni rurali e le cose mobili sono impiegate per l'esercizio di attività che da luogo a produzione di reddito classificato come agrario agli effetti dell'imposta diretta.

## D) Piccole industrie, rischi commerciali e rischi vari

**Operazioni ammesse nei rischi commerciali e nei depositi dipendenti da piccola industria, ma con essa non coesistenti.**

Nei "rischi commerciali" e nei depositi dipendenti da piccola industria, ma con essa non coesistenti, sono ammesse soltanto le seguenti operazioni:

- misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio senza fabbricazione di imballaggi;
- cernita, calibratura e pulitura purchè effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore (se sono impiegate macchine azionate da motore valgono le condizioni per le piccole industrie);
- manutenzione e riparazione dell'attrezzatura degli impianti;
- conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di merci.

## Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata nelle piccole industrie e nei rischi vari

Sono tollerati, e quindi non richiedono espressa dichiarazione, in ogni rischio separato:

- 1 kg di "esplosivi";
- 250 kg. di "infiammabili" nonché quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 200 kg di "merci speciali", compresi imballaggi in materia plastica espansa o alveolare.

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Inoltre, ove sia previsto l'impiego di macchine mordenti il legno, almeno la metà di esse deve essere collegata ad impianto centralizzato di aspirazione.

I premi sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente – riguardanti uno o più dei casi in appresso indicati, risultanti nel testo di polizza – che:

- a) (coesistenza di operazione complementare) – la superficie occupata dall'eventuale reparto di verniciatura ad uso esclusivo dell'azienda assicurata, non supera nell'insieme 1/5 della superficie complessiva dei piani del rischio separato, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto;
  - b) (impiego di fibre tessili o materie vegetali) - le fibre tessili o le materie vegetali per le quali è stata stabilita in polizza una limitazione in peso, non eccedono detto limite, in caso di sinistro essa sarà calcolata in base al peso di tutte le materie prime impiegate nel semestre immediatamente precedente la data del sinistro stesso;
  - c) (applicazione di materiali combustibili) – la produzione avviene con semplice applicazione di parti in materiali combustibili senza loro fabbricazione né lavorazione;
  - d) (esistenza di materiali combustibili) – il valore dei materiali combustibili non supera la percentuale prevista in polizza rispetto al valore di tutte le merci coesistenti;
  - e) (stabilimento inattivo) – lo stabilimento è completamente inattivo. E' data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse;
  - f) (stabilimento in costruzione e allestimento):
    - nello stabilimento in costruzione e allestimento non esistono merci né macchinario;
- oppure:
- nello stabilimento in costruzione e allestimento non esistono merci e il macchinario introdotto può essere messo in attività esclusivamente per operazioni di prova e collaudo (prove in bianco).

**Clausola di passaggio:** condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione dell'Assicurato e/o del Contraente che:

- a) – **rischi commerciali – rischi vari** – il valore in merci, non è superiore all'importo indicato in polizza;

b) – **piccole industrie** – il valore in merci, macchinario, attrezzature ed arredamento non è superiore all'importo indicato in polizza.

Detto valore si riferisce al rischio singolo, intendendosi per tale il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all'attività di un unico imprenditore. Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Norme che regolano l'assicurazione incendio per la liquidazione dei danni. Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata, l'Assicurato si obbliga a darne immediato avviso all'Impresa e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previste dalle tariffe incendio dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Se al momento del sinistro la dichiarazione dell'Assicurato e/o del Contraente risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dall'Impresa sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'art. 1892 del Cod. Civ. Resta in ogni caso fermo il disposto degli artt. 6 e 22 delle Norme.

**Enti Assicurati:** con la presente polizza si intende garantito tutto quanto si possa trovare nell'ambito dell'azienda. Resta pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che in caso di sinistro qualora un oggetto non trovasse precisa collocazione in una delle partite di polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, l'oggetto verrà attribuito alla partita "macchinario, attrezzatura, arredamento" fermo restando il disposto dell'art. 14 delle Norme.

